MOTO PROPRIO

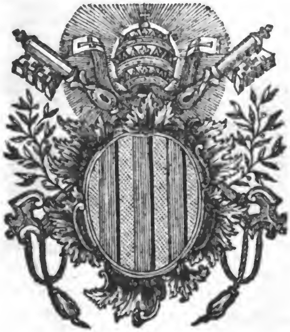
DELLA

Santità di Nostro Signore

BENEDETTO PAPA XIV.

SOPRA

Li Regolamenti, Riforme, & altri Provedimenti delle Milizie di Roma, e dello Stato.



In Roma, Nella Stamperia della Rev. Cam. Apost. 1757.

BENEDICTUS PAPA XIV.

MOTU PROPRIO &c.

FIN da primi momenti, che la Divina Providenza volle esaltarci al Sommo Apostolato, avendo Noi l'animo nostro intento per dare qualche riparo alle gravissime spese, che esausto rendevano il Pontificio Erario, venissimo in cognizione, che lo smanco maggiore proveniva dall'eccessive spese delle nostre Milizie; Perloche seguendo il parere di una Congregazione a ciò deputata di Rmi Cardinali, e Prelati, deliberassimo di dargli un stabile Regolamento, con varj provvedimenti, che giudicammo espediente di prendere nel nostro Moto proprio da Noi segnato li 28. Dicembre 1740., e li stessi Regolamenti li facessimo stabilire ancora per il Presidio della nostra Città, e Fortezza di Ferrara, mediante una Lettera della nostra Segretaria di Stato in Data delli 15. Novembre 1747. diretta a Monsignor Vicelegato in detta Città,

Si accennano li provedimenti stabiliti sopra le Milizie nel Moto proprio delli 28. Dicembre 1740.

E li regolamenti dati per le Truppe di Ferrara con Biglietti della Segretaria di Stato delli 15. Novembre 1747.

Ma perche successivamente in varj Congressi Militari per nostro ordine tenuti avanti il Card. Valenti già nostro Segretario di Stato fu creduto, che il numero de Soldati nel sopra riferito nostro Moto proprio stabilito per il Reggimento delle Guardie di Roma non fosse sufficiente, & avesse bisogno di qualche accrescimento, con aggiungere altri Regolamenti per la buona direzione delle Milizie, comandassimo, che le risoluzioni prese in detti Congressi fossero eseguite, e per tale effetto le facessimo partecipare a Monsignor Commissario dell'Armi, & al Collaterale delle nostre Milizie con Biglietti della nostra Segretaria di Stato delli 16. Giugno, e 4. Settembre 1750.

Et altri simili regolamenti presi per le Milizie di Roma in diversi Congressi Militari publicati con Biglietti della detta Segretaria di Stato li 16. Giugno, e 4. Settembre 1750.

In tanto essendoci pervenuto a notizia, che le Torri sulla nostra Spiaggia del Mediterraneo rimanevano non bene assistite da Custodi deputati ad arbitrio de Torrieri, deliberassimo anche sopra di queste dare l'opportuno provvedimento mediante il Moto proprio da Noi segnato li 15. Settembre 1753., e quasi contestualmen-

Si riferisce il Moto proprio per la buona Custodia delle Torri sul Mediterraneo segnato li 15. Settembre 1753.

E l'altro Moto proprio ristrettivo delle facoltà economiche di Monsignor Commissario del Mare in data delli 4. Dicembre 1753.

te avendo Noi conferito a Monsignor Pasquale di Acquaviva la Prefettura della nostra Fortezza di Castel S. Angiolo, ed il Commissariato Generale del Mare, benche gli dessimo tutte le solite facoltà rispetto al giurisdizionale della sua Carica, glie le restringessimo però, e limitassimo in riguardo all'Economico nella maniera, e forma, che si esprime nell'altro Moto proprio da Noi segnato li 4. Dicembre dello stesso anno 1753., & a similitudine di questo giudicassimo poi espediente di restringere ancora, e limitare in quanto al solo Economico le facoltà di Monsignor Commissario dell' Armi per li prudenziali motivi, che accennassimo nell' altro Nostro Moto proprio delli 28. Gennajo dell'anno corrente, e finalmente per dare uno stabile, e pieno Regolamento alle nostre Milizie, avendo Noi deputata un' altra nuova Congregazione di Rmi Cardinali, e Prelati, facessimo alla medesima esaminare tutti quelli provvedimenti, che restavano a prendersi, & ordinassimo l'esecuzione delle di lei Risoluzioni con varj Biglietti della nostra Segretaria di Stato diretti alli Monsignor Commissarj dell'Armi, e del Mare, partecipati ancora al Collaterale delle nostre Milizie, e Computista Generale della nostra Camera sotto li 29. Aprile, e 16. Giugno dell'anno corrente.

Come anche l'altro Moto proprio limitativo delle stesse facoltà economiche di Monsignor Commissario dell'Armi segnato li 20. Gennaro 1757.

Si fà menzione di altri Regolamenti dati con Biglietti della Segretaria di Stato in data delli 29. Aprile, e 16. Giugno 1757.

La Santità Sua conferma li sopra indicati Moti proprj, provedimenti, & Ordinazioni in tutto ciò che non sieno contrarii al disposto nella presente Cedola.

Volendo ora Noi, che tutti li suddetti provvedimenti, Ordinazioni, Riforme, e Stabilimenti già presi adesivamente alle sopra riferite Risoluzioni delle Congregazioni Particolari da Noi deputate, e delli predetti Congressi Militari abbiano la totale, ferma, e perpetua loro esecuzione, ed osservanza, con la presente nostra Cedola, in cui abbiamo per espresso, e di parola in parola inserito, e registrato per l'intiero tenore tanto il Moto proprio da Noi segnato li 28. Dicembre 1740., sopra la Riforma, e Regolamento delle nostre Truppe, ed il Regolamento stabilito per il Presidio di Ferrara con Lettera della nostra Segretaria di Stato in Data delli 15. Novembre 1747., quanto la Costituzione *Apostolicæ Sedis* pubblicata li 18. Aprile 1746. sopra la buona direzione della Computisteria Generale della nostra Camera, le Risoluzioni della Congregazione particolare registrate nelli Biglietti della nostra Segretaria di Stato in Data delli 16. Giugno, e 4. Settembre 1750., il nostro Moto proprio in Data delli 15. Settembre 1753. sopra le Torri della nostra Spiaggia del Mediterraneo, l'altro nostro Moto proprio sopra la

Prea-

Prefettura di Castel Sant'Angiolo, e Commissariato del Mare conferiti a Monsignor Pasquale Acquaviva in Data delli 4. Dicembre 1753., e l'altro nostro Moto proprio in Data delli 25. Gennaro prossimo passato per la buona Condotta, ed Amministrazione del nostro Erario, le Risoluzioni della Congregazione Particolare da Noi ultimamente deputata, trascritte nelli Biglietti della Segreteria di Stato in Data delli 29. Aprile, e 16. Giugno dell'Anno corrente, ed ogni altro qualunque Chirografo, Moto proprio, Ordine, Regolamento, Editto, Costituzione nostra, e di qualsivoglia nostro Antecessore, quali tutti, e singoli di nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra suprema Apostolica potestà approviamo, e confermiamo in tutte, e singole loro parti, che non sieno ripugnanti, e contrarie alla presente nostra Cedola, e vogliamo, che debbino avere pronta, stabile, ed invariabile esecuzione, ed osservanza.

Stabilisce il Presidio di Castel S. Angiolo in 234. Soldati oltre li soliti Bombardieri, il Reggimento delle Guardie in numero di 820. Soldati compresi li due Piffari delle Fregate, li dieci Officiali sopranumerarii, e quelli necessarii, per dragonare.

Et adesivamente alle accennate Risoluzioni delle sopra riferite Congregazioni Particolari da Noi deputate, e delli già detti Congressi Militari, vogliamo, ed ordiniamo, che in avvenire il Presidio di Castel Sant'Angiolo, oltre il solito numero de Bombardieri resti fissato, e stabilito in dugento trentaquattro Soldati, e respettivamente prescriviamo, che il Reggimento delle Guardie di Roma non possa in alcun tempo eccedere il numero prefisso di ottocento venti Soldati, con che in detto numero restino compresi li due Piffari destinati al servigio delle Navi Fregate di Civita Vecchia, e li dieci Officiali sopranumerarj, como anche tutti quelli Soldati, che in qualunque tempo si crederanno necessarj per dragonare non meno in qualità di Sergente, che di Caporale, colla paga però di Soldati, confermando Noi in rapporto alli bassi Offiziali, ed altri Inservienti del detto Reggimento, come sopra prefisso, e stabilito, due Ajutanti, nove Forieri, due Cancellieri, diciotto Sergenti, due Banderali, trentasei Caporali, diciotto Tamburini, e quattro Piffari, oltre li già detti due destinati per le Fregate, ed à riserva delli detti due Banderali delle Compagnie Alemanne, vogliamo, che tutti gli altri Banderali restino soppressi, conforme adesso per quando vacheranno Noi li sopprimiamo, ed espressamente comandiamo, che nelle future vacanze non debbano più rimpiazzarsi, non ostante qualunque sopravivenza, o coadjutoria, che finora potesse esser stata conceduta,

Prefigge il numero degli Officiali subalterni del detto Reggimento, & à riserva delli due Banderali delle Compagnie Alemanne, supprime tutti gl'altri Banderali.

 ed

ed ammessa, mentre la nostra mente è stata, ed è che nelle Vacanze, che si daranno di detti Randorali, deva supplire uno de Caporali di ciascuna Compagnia.

Vuole, che li Soldati del Reggimento si dividano in otto Compagnie, delle quali quella de Granatieri sia di numero più ristretto, e proibisce il crescere, ò diminire il numero de Soldati.

La Soldatesca del detto Reggimento, che, detratti li due Piffari come sopra destinati per le Fregate, viene a rimanere nel preciso numero di ottocento diciotto Soldati, dovrà distribuirsi ugualmente in otto Compagnie; quella però de Granatieri sarà di numero più ristretto dell'altre, e siccome vogliamo, che il numero come sopra stabilito di ottocento diciotto Soldati, compresi ancora tutti li Dragonanti, non possa mai in alcun tempo in avvenire accrescersi, senza ordine in scritto della nostra Segretaria di Stato, così ancora strettamente ingiongiamo, che il detto numero de Soldati non possa neppure in modo alcuno diminuirsi, ad oggetto di servirsi della di loro paga per accrescere quella degli altri, e molto meno sia lecito a chicche sia di diminuire la paga a qualunque Ufficiale Subalterno, e Soldato per augumentarla ad altra persona, mentre tali indoverose variazioni producono equivoci, e confusioni ne Ruoli, quali Noi vogliamo, che sempre sieno mantenuti nel numero netto, e preciso di ottocento diciotto Soldati effettivi di intiera paga.

Abolisce tutte le Piazze morte a riserva di quelle assegnate alli tre Officiali Sopranumerari di Castel S. Angiolo finche conseguischino qualche posto.

Rinova l'ordine per la soppressione delle otto Piazze d'Arriano sul Ferrarese.

A tale oggetto pertanto nuovamente inculchiamo in rapporto a tutte le nostre Milizie sì di Roma, che di tutto il nostro Stato soggette alla giurisdizione tanto di Monsignor Commissario dell'Armi, che di Monsignor Commissario del Mare, e strettamente rinnoviamo la generale proibizione di quelle Piazze, che si dicono morte di qualunque sorta elle sieno, ancorche concedute fossero per titolo oneroso, a riserva soltanto di quelle da Noi assegnate con special nostro Rescritto alli trè Officiali Sopranumerarj del Presidio di Castel S. Angiolo, quali vogliamo, che continuino a ritenere le dette Piazze, finche ciascuno di loro passi al Posto, di cui ne gode la spettativa, mentre allora queste ancora, conforme tutte le altre Piazze morte da ora in avvenire vogliamo, che restino affatto tolte, ed abolite con surrogare alle medesime tanti Soldati effettivi, e per tal cagione precisamente rinoviamo l'ordine, che debbano onninamente sopprimersi le otto Piazze dette d'Arriano sul Ferrarese, subito che vacheranno, o per morte, o per provvista di quelli, che le godono, con proibizione strettissima di più conferirle, annullando

Noi

Noi, ed irritando fin da ora qualunque Collazione di dette Piazze, che in caso di futura vacanza scientemente, o ignorantemente potesse per qualunque titolo, e causa anche privilegiata, e privilegiatissima, concedersi.

Confermiamo ancora, ed approviamo specificamente il temperamento preso con Biglietto della nostra Segretaria di Stato delli 4. Settembre 1750., che in vece delle quattro Piazze, che si ritenevano una dal Fiscale delle Soldatesche, e l'altre numero trè dalli Giovani della Segreteria dell'Armi, dovesse in avvenire darsi al detto Fiscale in compenso scudi quattro, e baj. 25. il Mese in denari, ed alli trè Giovani della detta Segretaria la somma di scudi dodici ogni Mese, poi accresciutagli sino alla somma di scudi quattordici, da ripartirsi egualmente frà di loro, volendo Noi, che li suddetti Assegnamenti alli detti Fiscale, e Giovani di Segreteria dati in contanti per compenso delle suddette Piazze morte, che prima godevano, gli si debbano continuare sempre in avvenire, con che le dette Piazze morte restino sempre abbolite, e soppresse, siccome ancora vogliamo, & ordiniamo, che restino sempre soppresse, ed abbolite quelle Piazze, che solevansi ritenere da Persone, le quali non facevano servigio alcuno, e neppure comparivano alle Banche, e solamente mediante le fazzioni supplivano al servigio delle Guardie, dimodoche veniva a mancare l'Uomo effettivo, mentre la nostra ferma, e deliberata volontà sempre è stata, ed è, che tutti li Soldati non solamente sieno effettivi, ma che ciascuno di essi faccia per se stesso l'intiero servigio di tutte le Guardie, ed altre occorrenze, vestendo continuamente con la nostra divisa, con obbligo di personalmente comparire ogni mese nel giorno della Banca, a riserva soltanto di quelli, che in detto giorno doveranno restare di Guardia, e di servizio, o ne' Quartieri, o altrove, de' quali se ne doverà da Monsig. Commissario dell'Armi, e respettivamente da Monsig. Commissario del Mare fissare il numero tanto in Roma, quanto in tutti gli altri Presidj, o Fortezze del Nostro Stato soggette alle loro respettive Giurisdizioni, affinche si sappia la quantità de' Soldati, che in detto giorno rimarranno di Servizio come sopra, mentre a riserva di questi soli vogliamo, e comandiamo espressamente, che a tutti gli altri, che non compariranno alla Banca non debba darsi la paga.

Approva l'assegnamento fatto di sc. 4. 25. il mese al Fiscale delle Milizie, e di sc. 14. alli tre Giovani della Segretaria dell'Armi in luogo delle Piazze morte.

Vieta di ritener Persone, che medianti le fazzioni supplischino al servigio delle Guardie, acciò sieno tutti Soldati effettivi, e per loro stessi facciano il servigio delle Guardie, e personalmente comparischino alla Banca.

Et a riserva di quelli, che rimarranno di servigio tutti gl'altri Soldati, che non comparistono alla Banca non abbiano la paga.

Eccettuati però li Soldati assenti con licenza, la quale si darà per un sol mese, o al più per due.

Questa legge però non hà da ridondare in danno di quelli Soldati, che con licenza del loro Superiore si trovano assenti, mentre vogliamo, che a questi si deva dare la paga per il solo primo mese della loro assenza, e quelli della Compagnia delle Corazze, se con licenze anderanno fuori con il loro Cavallo, conseguiranno bensì la paga del primo mese, ma non la Razione del Fieno; Se poi la di loro assenza sarà più lunga, dopo il primo mese, fino al loro ritorno la paga restarà a beneficio della Camera, eccettuato unicamente qualche caso particolare, & urgentissimo per cui da Monsignor Commissario dell'Armi, e respettivamente da Monsignor Commissario del Mare si riconoscesse giusto doverglisi dare la proroga di un'altro mese, e non più: dichiarando per modo di regola, che simili licenze in Roma doveranno darsi in scritto dalli detti Monsignori Commissarj dell'Armi, e del Mare, e li Soldati prima di assentarsi saranno obbligati di esibirle al Colleterale delle nostre Milizie, affinche le faccia notare ne' Ruoli, e nel loro ritorno averanno obligo preciso di presentarsi personalmente alli medesimi Prelati, & a detto Collaterale ad effetto, che negli stessi Ruoli faccia segnare il giorno del loro ritorno per dare esecuzione a quanto di sopra abbiamo ordinato: All'incontro fuori di Roma dovranno le dette licenze dalli detti Monsignori Commissarj delegarsi alli Governatori dell'Armi, e Castellani subordinati alle loro rispettive Giurisdizioni da esibirsi in Ferrara a quel Collaterale, e negli altri Luoghi, o alli Vice-Collaterali, ovvero alli Pagatori, per dovere li medesimi notare ne' Ruoli il giorno tanto della licenza, quanto del ritorno di ciascun Soldato in tutto, e per tutto, come abbiamo disposto di sopra.

Le licenze in Roma doveranno darsi dalli Monsignori Commissarii dell' Armi, e respettivamente del Mare.

Li Soldati prima d'assentarsi doveranno esibire la licenza al Collaterale, e nel ritorno novamente presentarsi avanti di lui.

La facoltà di dare tali licenze fuori di Roma doverà delegarsi alli Governatori dell'Armi, e Castellani.

E dalli Soldati doveranno esibirsi alli Vicecollaterali, e Pagatori.

Similmente vogliamo, che alli Soldati infermi nelle loro case debba continuarglisi la paga, purchè esibischino le fedi del Medico, e l'attestato del Foriere d'avergli visitati; Ma se li detti Infermi anderanno allo Spedale, non doverà darglisi la paga fintanto, che vi staranno; Ritornati poi in salute gli si doveranno pagare tutte le paghe decorse.

Alli Soldati infermi nelle loro Case si darà la paga, esibendo la fede del Medico, e l'attestato del Foriere.

Li Forieri, che ricevono le paghe de' Soldati, saranno tenuti di consegnarle loro stessi in proprie mani delli Soldati effettivi, che vestono la nostra divisa, salve però quelle ritensioni, che verranno ordinate da Monsignor Commissario dell'Armi, e perciò ordiniamo, e vo-

Li Forieri saranno tenuti di consegnare le paghe in proprie mani de Soldati effettivi, con obligo di renderne conto, e reintegrare del proprio ogni mancanza.

vogliamo, che li detti Forieri sieno sempre tenuti di rendere stretto, e fedel conto delle paghe consegnate alli Soldati effettivi delle loro compagnie, che prestano attual servigio, e vestono con la nostra divisa, sotto pena di rifondere del proprio tutte quelle paghe, che alli Soldati effettivi non si giustificheranno da loro consegnate.

Le piazze, che vacheranno in avvenire non dovranno rimpiazzarsi fuori, che al principio, ovvero alla metà di ciascun mese, e li Soldati, che si arroleranno di nuovo, non doveranno passare l'età di anni trenta, ed essere di perfetta salute, e di buon'aspetto, e non più bassi della misura già ordinata, e prima di arrolarli dovrà participarglisi l'obbligo della Navigazione continuata fin tanto, che giunghino ad una tal'anzianità, che abbiano sotto di loro un numero di Soldati sufficiente all' annuali Navigazioni per ottenere allora il riposo; ed affinche ciò venga eseguito col buon'ordine di detta Anzianità, dovrà la Computisteria Generale della nostra Camera tenere li Ruoli Mastri del detto Reggimento colla distinzione de' Nomi, Cognomi, Patria, e Giorno dell' arrolazione di ciascun Soldato, e ciò dovrà osservarsi ancora rispetto al Presidio di Castel S. Angiolo, e di tutte le altre nostre Truppe per li fini, ed effetti, che saranno più opportuni.

Le piazze vacanti si doveranno rimpiazzare al principio, ovvero alla metà di ciascun mese, e li novi Soldati averanno l'obligo della Navigationi fin tanto che giunghino ad anzianità degna di riposo, da rilevarsi da Ruoli Mastri, che si terranno dalla Compotisteria Camerale.

Per veder poi una volta netto, e ripolito da tutti gli Inabili non meno il Reggimento delle Guardie, che il Presidio di Castel Sant'Angiolo, acciocche l'uno, e l'altro venga composto di Gente tutta atta al Servigio di Roma, e respettivamente ancora a quello delle Galere, condescendessimo di buona voglia alla grazia di giubilare quei tali Soldati, che, o per la troppo avvanzata età, ovvero per corporale indisposizione si erano resi inabili al d. Servigio, ed essendosene ritrovati molti di tal sorta, abbiam stabilito di fissare il numero di trenta Giubilati per il Reggimento delle Guardie, e respettivamente di otto Giubilati per il Presidio di Castello, con espressa legge, e proibizione, che non possa mai il detto respettivo numero accrescersi, e solamente dandosi la vacanza per morte di qualcheduno delli detti respettivi Giubilati, se il Posto vacante sarà di uno delli trenta del Reggimento delle Guardie, doverà allora passarsi al detto luogo vacante il Soldato, che di quel tempo si troverà più inabile nel detto Reggimento, e se la vacanza sarà di uno delli otto Giubilati stabili-

Si stabilisce il numero di trenta Giubilati per il Reggimento delle Guardie, e di otto per il Presidio di Castel S. Angiolo, con legge, che non possino mai accrescersi, ma dandosi la vacanza debbasi surrogare un altro Soldato il più inabile.

biliti per il Presidio di Castello, doverà in tal caso passarsi nel luogo vacante quel Soldato del medesimo Presidio, che sarà frà tutti il meno abile al servigio, e così dovrà continuarsi ad osservare in avvenire, volendo Noi, che sempre vi abbiano da essere trenta Giubilati, e non più per il Reggimento delle Guardie, e respettivamente otto per il Presidio di Castello. Quanto poi al residual numero degli Inabili, avendo Noi voluto far' sperimentare gli effetti della nostra Sovrana Beneficenza, con fargli godere a tutti la Giubilazione, durante la loro vita, perciò ordiniamo, e vogliamo, che di questi se ne debba tenere un Ruolo apparte da formarsi ogni mese, e da pagarsi con ordine di Monsignor Tesoriere, perche, siccome in caso di vacanza non doveranno questi Posti più rimpiazzarsi, così vogliamo, che non abbiano a confondersi colli trenta Giubilati del Reggimento, ed altri otto del Presidio di Castello, de' quali si dovrà fare nota separata de' Nomi, e Cognomi, acciocchè si sappia, che per morte di questi, e non di altri dovrà rimpiazzarsi il luogo vacante, come abbiamo prescritto di sopra.

Degl'altri Inabili, che per ripulire le Milizie, sono stati giubilati, doverà tenersene Ruolo apparte, da non rimpiazzarsene li posti in caso di vacanza.

Stabiliamo altresì, che alli Giubilati non si possa, nè deva dare, se non che la mezza paga, nè sotto qualsivoglia titolo possa assegnarseli alcuna maggior quantità, vogliamo bensì, che resti in loro libera elezione, o di prendere la mezza paga, ovvero d'entrare nell'Ospizio di S. Michele a Ripa coll'assegnamento di scudo uno il mese. Sappiano però li detti Giubilati, che ogni qualvolta essi scielghino di godere la mezza paga, resta in tal caso a loro vietato, ed espressamente proibito di venderla, o impegnarla, e di partirsi da Roma, e dal nostro Stato sotto pena di perdere la giubilazione.

Alli Giubilati si darà la sola mezza paga, e volendo entrare nell' Ospizio di S. Michele un scudo il mese per ciascuno, con che vendendo, o impegnando la detta mezza paga, overo partendo dallo Stato, perdino la Giubilazione.

In luogo poi delli trenta Giubilati del Reggimento delle Guardie, e delli otto del Presidio, siccome condescendessimo, che si arrollasse altrettanto numero di Soldati col nome di Sopranumerarj per render compito il medesimo Reggimento nello stabilito numero di ottocento diciotto Soldati, e respettivamente il suddetto Presidio nel suo prefisso numero di duecento trentaquattro; Così vogliamo, che si abbia da praticar sempre in avvenire, & alli detti Sopranumerarj vogliamo, che debba assegnarsi la mezza paga, ed il Vestiario, dandogli in oltre il vantaggio di tutte le fazioni, preferendoli in ciò alli Soldati di paga intiera, colla promessa di succedere a questi nelle Vacanze coll'ordine di

In luogo delli trenta Giubilati del Reggimento e degl'otto del Presidio doveranno arrollarsi altretanti sopranumerarii, colla sola mezza paga, & il vestiario.

di Anzianità, e fin tanto che non saranno giunti all'intiera paga rispetto a quelli del Reggimento, dovranno rimanere esenti dall'annuali Navigazioni, alle quali però saranno obbligati subito, che entreranno al godimento dell'intiera paga.

Li sopranumerari del Reggimento saranno esenti dall'annuali navigazioni fintanto che non entrino in paga intiera.

Vogliamo finalmente che tutti quelli augumenti di paghe, e provvisioni, che si trovano già fatte vita durante del Provvisionato, o sino ad altra sua provvista, devino subito cessare, ed incamerarsi, qualora succeda la morte, o la provvista del Provvisionato, perciò espressamente commandiamo che debbasi fare esatta perquisizione, se qualche paga, o provvisione fosse cessata per tosto incamerarla, non ostante qualunque spettativa di augumento di paga, e provvisione, che si trovasse già fatta, mentre vogliamo, che tutte le spettative di tal sorta restino fin da ora cassate, ed annullate, come se mai non fossero state concedute, e queste nostre ordinazioni, provvedimenti, riforme, proibizioni, e quanto si contiene nella presente nostra Cedola, e da Noi si dispone rispetto al Reggimento delle Guardie di Roma, e Presidio di Castel S. Angiolo, vogliamo ancora, e comandiamo, che debbano aver luogo, ed osservarsi inviolabilmente in rapporto a tutte le altre nostre Soldatesche di Roma, comprese anche le Corrazze, e di tutto il nostro Stato soggette alla giurisdizione di ambedue li Commissariati Generali dell'Armi, e del Mare, mentre relativamente ancora a dette Soldatesche doverà aver luogo l'istessa proibizione delle Piazze morte, e delle spettative, e doverà osservarsi l'istesso ordine, e metodo, tanto nell'arrolare li Soldati, senza accrescerne, nè diminuirne il numero, nè la paga, quanto in tutto il resto, che concerne il buon regolamento delle nostre Truppe nel modo, e forma, che da Noi è stato di sopra prescritto, e per tal effetto confermando Noi, ed approvando nuovamente li Piani fatti in esecuzione del nostro Motoproprio in Data delli 28. Dicembre 1740. sopra il numero de Soldati di Presidio della Fortezza Urbana di Bologna, e della nostra Città, e Fortezza di Ferrara, ed altri luoghi, e Posti del detto Ducato, delle Piazze, e Fortezza di Civitavecchia, di Porto di Anzo, di Perugia, di Sinigaglia, di Ascoli, della Città di S. Leo, di Pesaro, e della nostra Città d'Ancona, vogliamo, & ordiniamo, che li Presidj destinati per li sopraríferiti luoghi, Piazze, e Fortezze, de-

Gl'augumenti di paghe, e provisioni doveranno cessare, & incamerarsi qualora succeda la morte, o la provista del Provisionato.

Qualunque spettativa di augumento di paga resta abolita.

Li suddetti provedimenti doveranno generalmente osservarsi in rapporto a tutte le Milizie sì di Roma, che dello Stato, comprese anche le Corazze.

Conferma la Santità Sua li piani fatti fin dall'anno 1740. sopra il numero de Soldati da ritenersi in tutto lo Stato.

vino

vino sempre mantenersi senza diminuzione, ò accrescimento alcuno nello stesso numero, e paga di Soldati effettivi stabiliti ne piani fatti in esecuzione del detto nostro Moto proprio, a riserva soltanto delli numero quarantotto Soldati, che coprivano li Posti di Goro, della Mesola, e di Arriano sul Ferrarese, quali Posti essendo stati col nostro permesso disarmati, ordinassimo, conforme di presente confermiamo la riforma delli detti quarantotto Soldati destinati per loro Presidio, ed all'incontro vogliamo, che resti fermo l'accrescimento di numero sei Soldati, & un Cappellano per nostro commando augumentati fin dall'anno 1743. per la Fortezza di Sinigaglia, conforme ancora essendoci stato riferito, che le Porte della nostra Città d'Ancona trovandosi senza la necessaria Guardia de Soldati, danno libero campo alli Delinquenti di fuggirsene, e non essendo giusto, che li Delitti rimanghino impuniti, vogliamo, e comandiamo, che per la Guardia di detta Città devino accrescersi, come Noi accresciamo, numero ventisei Soldati, de quali doveranno assegnarsene diciotto al Govenatore dell'Armi di detta Città, per armare le due Porte del Calamo, e della Farina con quattro Soldati il giorno per ciascuna, e con un Soldato la Porta del nuovo Lazzaretto, e respettivamente altri otto Soldati doveranno assegnarsi a quel Castellano per armare la porta di Capo di Monte con quattro Soldati il giorno, compreso il Capo.

Approva la riforma delli quarantotto Soldati, che coprivano li Posti di Goro, della Mesola, e d'Arriano sul Ferrarese.

Convalida l'accrescimento di sei Soldati, & un Capellano per la Fortezza di Sinigaglia.

Augumenta ventisei Soldati per la guardia delle Porte d'Ancona.

Per dare poi qualche moderazione alli consumi pur troppo eccessivi, che si fanno delle Polveri per li Spari, vogliamo, che dalli rispettivi Commissarj dell'Armi, e del Mare coll'apporvazione del Reverendissimo Cardinale nostro Segretario di Stato venghino rinnovate le Tabelle delli detti Spari soliti farsi dalli Presidj, Fortezze, e Torri soggette alla rispettiva loro Giurisdizione, con togliere quelli abusi, che fossero stati per lo passato introdotti, e doverà il Computista Generale della nostra Camera a forma soltanto di dette nuove Tabelle ammettere li consumi, che ogni anno vengono ad esso lui esibiti, proibendo Noi espressamente al medesimo di bonificare altre partite, se non quelle ordinate in detta nuova Tabella, e nel numero, e misure in essa prescritti.

Ordina la Rinovazione della Tabella per li spari affine di dare qualche regola alli consumi della Polvere.

E perche la nostra mente, e ferma intenzione è stata sempre, ed è, che tutte le predette nostre Ordinazioni, Riforme, Provvedimenti, Abolizioni, ed altri Rego-

Per la total osservanza di quanto si contiene nella presente Cedola vuole Sua

golamenti di sopra espressi venghino pontualmente adempiti, & abbiano la totale, e piena loro esecuzione, e perpetua osservanza, vogliamo, che in seguito di questa nostra Cedola deva formarsi un piano generale di tutte le Milizie, che devono tenersi, tanto per la guarnigione di Roma, quanto di tutto il Nostro Stato, conforme fu fatto in occasione dell'altro Motoproprio da Noi segnato nell'anno 1740., come ancora debbasi formare una Nota di tutti gli augumenti di paghe, e Provisioni, e delle Cariche accresciute, che alla loro prima vacanza doveranno abolirsi, ed incamerarsi, come abbiamo disposto di sopra: E detti Piano, e Nota doveranno sottoscriversi da Monsignor Tesoriere, e dalli Monsignori Commissarj dell'Armi, e del Mare, ed inserirsi nel fine del presente nostro Motoproprio, ed inoltre ingiongiamo, ed incarichiamo al Collaterale di dette Milizie, attual Computista Generale della nostra Camera, e suoi Successori pro tempore, di non arrolare mai numero maggiore di Officiali, e Soldati, di quello da Noi di sopra stabilito, e nel detto Piano da inserirsi verrà descritto, e di non ammettere Piazze morte, ne spettative, ne altri mandati fissi, se non di quelli, e per quelli provvisionati, ed in quelle somme, che addietro abbiamo prescritto, e fissato, di modo che à riserva del pagamento de Ruoli, e Provisionati fissi tutte le altre spese concernenti l'ordinario mantenimento delle Fortezze Torri, Porti, e Fabbriche, e la conservazione dell'Armi, & attrezzi, & ogni altra spesa tanto Ordinaria quanto Straordinaria, & eventuale; avertirà il detto Collaterale, che sieno fatte con soli mandati di Monsignor Tesoriere Generale, e suoi Successori in virtù del *Fiat* di Monsignor Commissario dell'Armi, e respettivamente di Monsignor Commissario del Mare pro tempore, e quando mai le dette spese straordinarie, & eventuali oltrepassassero la somma di scudi cento, doverà stare in attenzione, che siano riferite nella Congregazione Camerale, nella quale esso Collaterale interviene, affine di sentire il sentimento della medesima, secondo il giudizio della quale dovrà regolarsi per ammettere, o rigettare le dette ordinazioni, conforme abbiamo Noi disposto nelli sopraferiti nostri Motiproprj delli 4. Settembre 1753., e 28. Gennaro prossimo passato, & in ogni e qualunque caso di contravenzione nelle cose premesse, ovvero di eccesso

Santità, che si faccia un nuovo piano di tutte le Milizie da sottoscriversi da Monsignor Tesoriere, e dalli Monsignori Commissarii dall'Armi, e del Mare.

Come anche la Nota delle paghe provisioni, e Cariche accresciute, che alla loro prima vacanza doveranno abolirsi.

Et incarica al Collaterale delle Milizie la stretta osservanza, & essecuzione di tutte le premesse ordinazioni.

E specialmente gli commette, che a riserva del pagamento de Ruoli, e Provisionati fissi le altre spese tutte ordinarie, e straordinarie, sieno fatte colli soli Mandati, e Ordini di Monsignor Tesoriere in virtù del fiat delli Monsignor Commissarii dell'Armi, e del Mare.

E quando le spese straordinarie, oltrepassino la somma di scudi cento, il d. Collaterale doverà stare in attenzione che sieno riferite in Congregazione Camerale, & in qualunque caso di contravenzione il d. Collate-

vale vien sottoposto alla pena di dover reintegrare la Camera del proprio.

eccesso ne Ruoli, e Mandati de Provisionati, e di qualsivoglia altra mancanza in tutto, o in parte, vogliamo, che il medesimo Collaterale pro tempore sia tenuto a reintegrare del proprio la nostra Camera di ogni, e qualunque danno, & interesse, senza che possa egli scusarsi di averne ricevuto ordine da Superiori di qualunque grado, e Dignità, mentre vogliamo, e determiniamo, che contro la forma della presente Nostra Cedola, e delle cose in essa stabilite, egli non debba attendere altri Ordini, se non che li rescritti Nostri, e de' nostri Successori, ovvero li Biglietti della nostra Segreteria di Stato da conservarsi sempre nella Computisteria Generale per esser questa la mente, ed intenzione nostra espressa, e precisa.

Nè contro la forma di quanto sopra è stabilito doverà il Collaterale attendere altri Ordini, che li soli rescritti di sua Santità, e suoi Successori, o vero li Biglietti della Segretaria di Stato.

Impone la perpetua osservanza colla clausola Sublata, e col Decreto irritante di qualunque cosa in contrario.

Volendo, e decretando, che la presente nostra Cedola ammettendosi, e registrandosi in Camera, e ne suoi libri, a tenore della Costituzione di Pio IV. nostro Predecessore de registrandis vaglia, e debba avere sempre, & in ogni futuro tempo il suo plenario effetto, esecuzione, e vigore colla nostra semplice sottoscrizione, e che non li si possa in alcun tempo mai opporre di surrezione, ed orrezione, nè di alcun altro vizio, e difetto della nostra volontà, ed intenzione, e che così, e non altrimenti debba sempre nelle cose premesse, e ciascheduna di essa giudicarsi, decidersi, definirsi, ed interpretarsi dal Reverendissimo Cardinal Camerlengo, da Monsignor Tesoriere Generale, anche nella Congregazione Camerale, e de Conti respettivamente, dalla piena Camera, e da qualsivoglia altro Giudice, e Tribunale, abbenche collegiato, e composto di Reverendissimi Cardinali, togliendo loro, ed a ciascuno di essi la facoltà di giudicare, decidere, definire, ed interpretare diversamente, dichiarando Noi fin d'adesso preventivamente affatto nullo, irrito, ed invalido tutto ciò, che scientemente, ò ignorantemte si facesse in contrario, ancorche non vi siano stati chiamati, nè intesi il Commissario della nostra Camera, il Commissario Generale dell'Armi, ed il Commissario Generale del Mare, e tutti quelli che vi avessero, o pretendessero d'avervi interesse, non ostanti l'accennata Bolla di Pio IV. de reformatione Cameræ, la regola della nostra Cancelleria de Jure quæsito non tollendo, e qualsisiano altre Costituzioni, Chirografi, Motiproprj, Decreti, ordinazioni, e Sanzioni Apostoliche nostre, e de nostri Predecessori in qualunque

tempo,

tempo, modo, e forma emanate sopra le cose contenute, ed espresse nella presente nostra Cedola, Leggi, Statuti, Riforme, Usi, Stili, Consuetudini, & ogni altra cosa, che fosse, o potesse essere in contrario, alle quali tutte, e singole in tutto ciò solamente, che potessero essere opposte alla presente nostra Cedola, avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inserto per questa volta sola, ed al premesso effetto specialmente, ed espressamente deroghiamo.

Dato dal nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo dì 13. Agosto 1757.

BENEDICTUS PP. XIV.